

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 13756
Cat. 10 Classe 4 Fasc. 5
ORDINANZA n. 85/2006

li, 02.11.2006

OGGETTO: Manutenzione dei canali irrigui o di raccolta acque gestiti dai consorzi e dei fossi lungo i cigli delle strade Comunali.

IL SINDACO

Considerata la necessità di garantire un maggiore e migliore deflusso delle acque meteoriche specie in caso di piogge prolungate e di eventi alluvionali;

Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge n. 81 del 25.03.1993;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 13/02/1997;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Che, a partire dalla data odierna, tutti i canali irrigui o di raccolta acque gestiti da consorzi e i fossi posti lungo i cigli delle strade Comunali dovranno essere tenuti in ordine ripristinando, se necessario, l'adeguata sezione di scolo, a cura degli incaricati dei consorzi, dei proprietari o dei conduttori, i quali saranno ritenuti responsabili nel caso di danni causati dall'omissione dei lavori atti a permettere il regolare scorrimento delle acque.

Nei casi di piogge prolungate ed alluvionali, tutte le saracinesche dei corsi d'acqua scorrenti nel territorio Comunale, dovranno essere mantenute in modo da garantire un equilibrato deflusso delle acque.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno entro la data del 31 marzo, e occorrendo, più volte.

Contro i trasgressori verrà sposta denuncia all'autorità competente per provocazione di rischio alluvione.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, fermo restando la sanzione prevista dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale all'art. 14 da € 51,64 a € 309,87.

I Vigili Urbani, i Carabinieri e le altre Forze dell'ordine sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;

AVVERTE

Che per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

INFORMA

Che ai sensi degli art. 4 e 8 della legge 07 agosto 1990 n. 241:

L'Amministrazione competente: Comune di Villafranca Piemonte;

Ufficio competente: Polizia Municipale;

Responsabile del procedimento: Rag. Pietro ORLOTTI;

Ufficio presso il quale prendere visione degli atti ed informazioni: Polizia Municipale nei giorni martedì, giovedì e sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (tel. 0119807107);

FA PRESENTE

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma e dell'art. 5, terzo comma, della legge 07.08.1990 n. 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notifica all'Albo Pretorio, ricorso al Giudice di Pace di Pinerolo (art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689).